

Matrimonio

Matrimonio civile.

La cerimonia di celebrazione di matrimonio civile, comprende tre momenti specifici:

1. Il Sindaco o suo delegato, indossando la fascia tricolore, pubblicamente alla presenza di due testimoni, legge agli sposi i seguenti articoli del Codice Civile:

articolo 143 - Diritti e doveri reciproci dei coniugi

articolo 144 - Indirizzo della vita familiare e residenza della famiglia

articolo 147 - Doveri verso i figli.

2. Gli sposi rendono esplicita e pubblica dichiarazione di volontà di volersi prendere come marito e moglie. Il Sindaco o il suo delegato, dichiara che essi sono uniti in matrimonio (la scambio degli anelli è facoltativo)

3. Viene data lettura dell'Atto di matrimonio e lo stesso è sottoscritto dagli sposi, dai testimoni e dall'Ufficiale dello Stato Civile.

Nell'atto di matrimonio, gli sposi possono dichiarare anche la scelta del regime patrimoniale della separazione dei beni. Senza questa dichiarazione espressa, il regime patrimoniale sarà quella della comunione dei beni.

Il matrimonio al di fuori del Comune è ammesso solo in due casi:

in caso di imminente pericolo di vita di uno degli sposi, certificato dall'autorità sanitaria e quando uno degli sposi, per infermità o per altro giustificato impedimento, è nell'impossibilità documentata di recarsi negli uffici del Comune.

Il matrimonio può essere celebrato presso un Comune italiano diverso da quello che ha fatto la pubblicazione, se gli sposi lo richiedono per iscritto all'Ufficiale dello Stato Civile che ha provveduto alla pubblicazione. Gli sposi devono indicare sia il Comune dove vogliono sposarsi sia la motivazione della loro richiesta.

Sale per matrimonio:

- Aula consiliare presso il municipio in Piazz de Sotegrava n. 20 (previa prenotazione e pagamento di € 300,00 per sposi non residenti)

Matrimonio religioso.

Nel diritto civile italiano, il matrimonio concordatario, comunemente chiamato religioso al quale lo Stato riconosce gli effetti civili.

Il matrimonio religioso concordatario è celebrato davanti al Parroco o suo delegato, secondo le norme del diritto canonico e, una volta trascritto nei registri di Stato Civile del Comune di celebrazione, ha gli stessi effetti del matrimonio civile.

Il matrimonio deve sempre essere proceduto dalla pubblicazione di matrimonio.

Durante la celebrazione del matrimonio, il sacerdote deve spiegare agli sposi gli effetti civili del matrimoni, leggendo gli articoli 143, 144 e 147 del Codice Civile. Gli sposi possono dichiarare anche la scelta del regime patrimoniale della separazione dei beni. Senza questa dichiarazione espressa, il regime patrimoniale sarà quella della comunione dei beni.

Matrimonio religioso regolato dalle intese.

Lo Stato italiano ha firmato accordi con alcune confessioni religiose per disciplinare i reciproci rapporti. Queste intese precisano anche la modalità per riconoscere effetti civili al matrimonio innanzi ai rispettivi ministri di culto.

Le intese approvate dallo Stato italiano con legge sono queste: L. 11.8.1984, n. 449 e ss.mm.; L. 22.11.1988, n. 516 e ss.mm.; L. 22.11.1988, n. 517 e ss.mm.; L. 8.3.1989, n. 101; L. 12.04.1995, n. 116; L. 29.11.1995, n. 520; L. 30.07.2012, n. 126; L. 30.07.2012 n. 127; L. 30.07.2012 n. 128.

Matrimonio religioso non regolato dalle intese

Le confessioni religiose che non abbiano firmato con lo Stato italiano specifiche intese possono, dal giorno della celebrazione, vedere riconosciuti effetti civili ai matrimoni celebrati dai propri ministri di culto, solo qualora siano rispettate alcune prescrizioni (Legge 24.06.1929, n. 1159 ed al R.D. 28.2.1930 n. 289)